

PROVINCIA di FROSINONE

A.A.T.O. n.5 Frosinone

Segreteria Tecnico Operativa

ccp 50496603 – c.f. 02339810604 Via Firenze, 53 - 03100 Frosinone

---- *ESTRATTO* ----

dal processo verbale della Conferenza dei Sindaci seduta del 24 ottobre 2011

DELIBERAZIONE N. 7

OGGETTO: Sentenza TAR 529/2011 – determinazioni tariffa 2006-2011

	COMUNI	P	A		COMUNI	P	A		COMUNI	P	A
1	Acquafondata	x		30	Esperia	x		59	S.Andrea del Garigliano	x	
2	Acuto	x		31	Falvaterra	x		60	S.Apollinare	x	
3	Alatri		x	32	Ferentino	x		61	S.Biagio Saracinisco		x
4	Alvito	x		33	Fuggi		x	62	S.Donato Val Comino		x
5	Anagni	x		34	Fontana Liri	x		63	S.Elia Fiumerapido	x	
6	Aquino		x	35	Fontechiari		x	64	S.Giorgio a Liri	x	
7	Arce		x	36	Frosinone	x		65	S.Giovanni Incarico	x	
8	Arnara		x	37	Fumone	x		66	S.Vittore del Lazio		x
9	Arpino	x		38	Gallinaro	x		67	Santopadre	x	
10	Atina		x	39	Guarcino	x		68	Serrone		x
11	Ausonia		x	40	Isola del Liri	x		69	Settefrati		x
12	Belmonte Castello		x	41	Monte S.G.Campano	x		70	Sgurgola	x	
13	Boville Ernica	x		42	Morolo	x		71	Sora	x	
14	Broccostella	x		43	Paliano	x		72	Strangolagalli	x	
15	Campoli Appennino	x		44	Pastena	x		73	Supino	x	
16	Casalattico		x	45	Patrica	x		74	Terelle		x
17	Casalvieri	x		46	Pescosolido	x		75	Torre Cajetani	x	
18	Cassino		x	47	Picinisco	x		76	Torrice	x	
19	Castelliri	x		48	Pico		x	77	Trivigliano		x
20	Castelnuovo Parano	x		49	Piedimonte S.Germano	x		78	Vallemaio	x	
21	Castro dei Volsci		x	50	Piglio	x		79	Vallerotonda		x
22	Castrocielo	x		51	Pignataro Interamna	x		80	Veroli	x	
23	Ceccano	x		52	Pofi		x	81	Vicalvi	x	
24	Ceprano		x	53	Pontecorvo	x		82	Vico nel Lazio	x	
25	Cervaro	x		54	Posta Fibreno		x	83	Villa Latina		x
26	Colfelice		x	55	Ripi	x		84	Villa S.Lucia		x
27	Colle S.Magno		x	56	Rocca d'Arce		x	85	Viticuso	x	
28	Colleparado		x	57	Roccasecca		x	86	Campodimele	x	
29	Coreno Ausonio		x	58	S.Ambrogio sul Garigliano	x					

TOTALI

Presenti

54

Abitanti rappresentati

326.664

69,27%

Assenti

32

L'On.le Presidente dispone di procedere all'appello, che dà il seguente risultato: presenti 54 (minimo 44 per la validità), pari a 326.664 abitanti rappresentati (69,27% del totale).

Nel corso della seduta sono risultati presenti anche i Sindaci o rappresentanti dei Comuni di San Donato Valcomino e Colfelice.

Intervengono sull'argomento l'On.le Presidente ed i Sindaci o i rappresentanti dei Comuni di Ferentino, San Giovanni Incarico, Supino, Ceccano, Esperia, Veroli, Vico Nel Lazio, San Giorgio a Liri, Boville Ernica, Torrice, Morolo, Sgurgola, Pescosolido, nonché, brevemente, il segretario Dott. E. Vivoli.

La seduta per due volte viene sospesa (h. 19,30 e h. 20,50) e riprende i lavori a seguito dell'appello per la verifica della sua validità.

In esito agli interventi, l'On.le Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione, già inviata a tutti i Sindaci, nel nuovo testo parzialmente modificato ed integrato nel dispositivo, contenente, quale parte integrante, il parere della S.T.O..

(PROPOSTA DI DELIBERAZIONE)

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA 2006/2011

Il Presidente illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e riferisce:

Il T.A.R. Lazio – Latina , Sez. I, con sentenza n. 529 del 20.06.2011, ha accolto il ricorso presentato da ACEA ATO 5 SpA in data 25 marzo 2011 per l'accertamento dell'obbligo di questa AATO 5 di provvedere sull'atto di diffida del 15.12.2010 con il quale veniva richiesto di:

- determinare la tariffa per il periodo 2006-2009 in conformità alle norme pattizie, regolamentari e legislative di riferimento;
- determinare la tariffa definitiva del 2010 - correggendo ed adeguando quella stabilita in via provvisoria - in conformità alle norme pattizie, regolamentari e legislative di riferimento;
- procedere alla conclusione del procedimento di revisione della programmazione d'Ambito con riferimento al periodo regolatorio 2011-2012-2013 in conformità alla vigente normativa in materia, con contestuale determinazione della tariffa 2011;
- tenere conto, nella determinazione di cui ai punti precedenti dei danni conseguiti al ritardo nell'adozione dei provvedimenti in questione, individuando quindi i mezzi e le misure per il relativo integrale ristoro.

Il T.A.R. Lazio – Latina ha ordinato, pertanto, a questa AATO 5 di concludere il procedimento entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della decisione, avvenuta il 23 giugno 2011, disponendo, in caso di perdurante inerzia da parte di questa medesima AATO 5, la nomina del Presidente del CONVIRI quale Commissario *ad acta*.

Ha rappresentato, lo stesso T.A.R., che l'AATO 5, nel condurre il suddetto procedimento di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, deve tener conto di quanto affermato dalla medesima Sezione nella Sentenza n. 357 del 22.04.2011 in cui ha precisato:

“Il sistema previsto dal D.M. 1 agosto 1996 (cd. metodo normalizzato) costituisce un'applicazione del meccanismo del price cap (limite di prezzo), cioè del sistema tariffario basato sulla fissazione di un limite oltre il quale la tariffa non può aumentare; l'effetto del sistema è quello di responsabilizzare il gestore che, dato il limite di prezzo, potrà massimizzare il suo profitto solo attraverso il

controllo e la riduzione dei suoi costi.

Il citato decreto prevede quindi un meccanismo di determinazione della tariffa iniziale (articolo 4), che avviene sulla base delle previsioni di un piano finanziario, stabilendo al successivo articolo 5 il limite (cd. limite di prezzo k) entro il quale essa può essere annualmente aumentata (distinguendo tra il primo anno di applicazione del sistema e gli anni successivi).

L'articolo 8 prevede che la tariffa sia soggetta a una revisione (ordinaria) su base triennale ma aggiunge che "l'Ambito, ferma restando la verifica triennale nell'applicazione della tariffa, può in qualsiasi momento intervenire nel caso di significativi scostamenti dalle previsioni del piano finanziario e gestionale in ordine a: a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti, valutando le variazioni al limite di prezzo "K" o le penalizzazioni e i rimborsi, secondo quanto previsto nella convenzione di gestione, specialmente in merito alle componenti "ammortamento" e "ritorno del capitale" sulla tariffa; b) corrispondenza tra l'incasso derivante dall'applicazione della struttura tariffaria e l'incasso previsto per effetto della tariffa media stabilita nella convenzione di gestione, al fine di apportare le conseguenti variazioni; c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione e delle conseguenti variazioni delle riduzioni di cui all'art. 6".

E' dunque prevista anche una revisione straordinaria della tariffa ma anch'essa deve rispettare il limite di prezzo k che non a caso viene espressamente richiamato dalla lettera a) della disposizione citata.

Di conseguenza, il Collegio condivide la sostanza dei rilievi della delibera del COVIRI, nel senso che effettivamente quanto stabilito nel 2007 si poneva in contrasto con i principi del metodo normalizzato, oltre a porsi altresì in contrasto con il principio generale della irretroattività degli atti amministrativi, essendo chiaramente illegittima l'applicazione retroattiva della tariffa così come rideterminata.

Né ciò comporta conseguenze irragionevoli o aberranti.

In realtà il metodo ha una sua intrinseca razionalità dato che, come correttamente evidenziato dal CONVIRI, permette di intervenire coi necessari correttivi nelle ipotesi in cui i costi operativi si rivelino superiori a quelli stimati; il rimedio è appunto costituito dalla revisione straordinaria della tariffa che, tuttavia, a garanzia dell'utenza, non può essere retroattiva ma operare solo per il futuro e non può superare il limite di prezzo k (ciò che può in concreto comportare che, al fine di contenere in tal limite l'aumento della tariffa, possa ridursi l'ammontare programmato degli investimenti così contemperando l'interesse dell'utenza a non subire elevati – e per di più improvvisi – aumenti della tariffa e l'interesse del gestore alla remuneratività della sua gestione)."

Con tale pronuncia il giudice amministrativo ha sancito, quindi, l'obbligo di questa AATO 5 di determinare le tariffe per le annualità suindicate.

L'effettiva portata di tale pronuncia è, però, più vasta rispetto alla richiesta avanzata dalla SpA ACEA ATO 5 ed investe, ancora una volta, le modalità con cui l'Assemblea deve intervenire su una vicenda alla quale sino ad oggi non è stata data soluzione per il notevole contenzioso instauratosi con il Gestore.

Pertanto, in ottemperanza della predetta sentenza – la cui mancata osservanza avrebbe prodotto l'automatico commissariamento di AATO 5 – un collegio di tecnici è stato incaricato di procedere alla istruttoria della documentazione, fornita dalla Segreteria Tecnica, per la formulazione di una proposta per la determinazione della tariffa del S.I.I..

Con la relazione che, in esecuzione di detto incarico, è stata predisposta e depositata agli atti di questa AATO 5, i tecnici, dopo aver richiamato quanto espresso dal T.A.R. Lazio Latina con la decisione del 20.06.2011, hanno riassunto la normativa di riferimento che regola la determinazione della tariffa.

Al fine di fornire all'Assemblea puntuali elementi di valutazione, i tecnici hanno evidenziato, specificandole, le componenti di cui la tariffa è costituita ed affermato la necessità che la stessa, quale corrispettivo del S.I.I., assicuri al Gestore la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Hanno rilevato che, sulla base del Metodo Normalizzato, la norma, impone, non solo la remuneratività della gestione ma anche la tutela dell'utenza mediante l'applicazione, in sede di adeguamento, di un prezzo limite oltre il quale la tariffa non può andare (limite di prezzo k).

Hanno evidenziato, inoltre, che in obbligatoria ottemperanza all'ordine giudiziale di determinare la tariffa:

- a far data 21 luglio 2011, la tariffa del S.I.I. non potrà più tener conto della "adeguata remunerazione del capitale investito" per essere stato abrogato tale inciso del 1° comma dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 con il recente Referendum popolare, giusta D.P.R. 18.07.2011, n. 116, pubblicato in G.U. n. 167 del 20.07.2011;
- che il rispetto del principio normativo secondo il quale la tariffa deve essere determinata in modo da assicurare al Gestore la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio dovrà essere valutato in sede di revisione tariffaria.
- che l'AATO 5, per il particolare contesto in cui sta operando, nelle more della revisione del Piano d'Ambito e della Tariffa, dovrà determinare la TRM applicando, per ciascun anno ed entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal limite di prezzo (k), la tariffa prevista nel Piano d'Ambito approvato nel 2001, come successivamente rimodulato in via definitiva nel maggio del 2002 a seguito della offerta presentata da ACEA ATO 5 SpA in sede di gara ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto (Conferenza dei Sindaci del 17 maggio 2002).

Hanno proposto, i medesimi tecnici, secondo la metodologia di cui al D.M. 1.08.1996 e, per ciascun anno di programmazione 2006-2011, la seguente Tariffa Reale Media:

- anno 2006	E/mc 0,98
- anno 2007	" " 1,04
- anno 2008	" " 1,12
- anno 2009	" " 1,16
- anno 2010	" " 1,21
anno 2011 (dall'1.01.2011 al 20.07.2011)	" " 1,26
anno 2011 (dal 21.07.2011 al 31.12.2011)	" " 1,01

Ancora, i tecnici hanno segnalato che dalla verifica effettuata sono emerse molteplici criticità sin dall'anno 2003, per lo scostamento verificatosi tra il piano finanziario/tariffario relativo al contratto di concessione ed i dati di bilancio dichiarati da ACEA ATO 5.

Hanno segnalato, in particolare, come al 31.12.2010 il Gestore abbia certificato costi operativi che superano del 76,94% quelli riportati nel Piano d'Ambito definitivo, nonché investimenti che si attestano al 40,83% della spesa che avrebbe dovuto essere, a tale titolo, sostenuta, ed ammortamenti pari al 48,39% di quelli previsti.

Da quanto sopra emerge che, alla medesima data del 31.12.2010, la maggiore somma riscossa dal Gestore, - quale differenza tra ricavi effettivi e ricavi da TRM aggiornata, tra remunerazione investimenti-ammortamenti da Piano d'Ambito definitivo ed importi relativi ad investimenti ed ammortamenti effettivamente realizzati, supera l'importo di euro 50 milioni.

Emerge, altresì, che a tale somma dovrà essere aggiunta quella relativa al canone di concessione, ad oggi non versata, per un importo di circa € 22.000.000,00 nonché quella che scaturirà dalla quantificazione delle penali da applicare per ciascun anno di programmazione, mediante il parametro MALL.

Tali dati hanno indotto i tecnici ad osservare e segnalare, a conclusione del loro lavoro quanto espresso, - *"l'esigenza di procedere ad una revisione della tariffa 2006-2010, proprio allo scopo di dare adeguata rilevanza a quelle poste contabili che dovranno essere opportunamente quantificate per procedere in conformità alla normativa vigente a quegli eventuali conguagli/rimborsi necessari per riequilibrare le partite di dare ed avere tra le parti, avuto riguardo all'interesse preminente degli utenti del S.I.I.*

Si tratta di un'operazione di non breve momento che coglie la ratio essenziale dell'assetto normativo vigente per cui il Gestore non può locupletare somme, ma deve anzi restituire agli utenti eventuali avanzi ritratti dalla gestione medesima.

In tal senso, gli Scriventi suggeriscono una prosecuzione della riflessione in atto volta a dimensionare in maniera puntuale l'ammontare delle poste a vantaggio di A.A.T.O. 5 che poi, successivamente, in conformità alla normativa vigente potranno essere oggetto di conguaglio sulla tariffa ovvero di rimborso, salva comunque l'eventuale operatività dei meccanismi di compensazione a fronte di quelle poste che dovessero eventualmente emergere come dovute a favore di ACEA ATO 5.

Tale fase della riflessione, che esula dal mandato conferito agli Scriventi, pur essendo consequenziale al lavoro finora svolto, richiede maggiori e più articolati tempi di esecuzione ed un corredo di elementi informativi allo stato non messo a disposizione. Non è al momento nemmeno pronosticabile l'esito di tale ulteriore fase di lavoro, sebbene siano stati colti gli indici sintomatici della sussistenza di poste restitutorie a vantaggio di A.A.T.O. 5, tra queste v'è da conteggiare, altresì, le voci relative alle penali contrattualmente dovute a fronte dei maggiori costi e minori investimenti sostenuti dal Gestore mediante l'applicazione del parametro MALL".

In questa situazione, ferme le determinazioni che l'AATO5 andrà ad assumere in conformità al parere che sarà rilasciato dai legali incaricati a seguito di quanto deliberato dalla Conferenza nella seduta del 24 gennaio 2011 e le risultanze del nuovo Tavolo di conciliazione i cui lavori sono tuttora in corso, la revisione del Piano d'Ambito e della Tariffa risulta non più procrastinabile atteso che l'equilibrio economico finanziario del sistema tariffario del S.I.I., quale principio inderogabile fissato dal legislatore, è fortemente minato nelle sue componenti essenziali.

Le difficoltà e le criticità del S.I.I., ormai note da tempo, non solo permangono inalterate ma vanno nel tempo acuendosi con il risultato di un rapporto sempre più conflittuale con il Gestore che lamenta condizioni di squilibrio₅

nella gestione del servizio per errori di stima nel Piano d'Ambito - e per la perdurante applicazione di tariffe, a sua detta, artificialmente basse che non consentono ricavi sufficienti a coprire i costi.

L'andamento di tale rapporto è influenzato negativamente, altresì, dai rilievi di questa AATO 5 in merito alle affermazioni della Società di totale inattendibilità, perché non veritiero ed irrealistico, dell'intero impianto programmatico e tariffario del Piano d'Ambito che è stato, invece, approvato a suo tempo dalla Conferenza dei Sindaci sulla scorta di ricognizioni che hanno assicurato la redazione di documenti pianificatori avulsi da intendimenti e finalità diverse da quelle propriamente tecniche di garantire un servizio idrico efficiente e di qualità da aggiudicare mediante gara ad evidenza pubblica e secondo procedure da attuare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento tra tutti i partecipanti.

Non può non essere colta, pur tuttavia, l'esigenza di attivare azioni che garantiscano condizioni di effettivo equilibrio economico finanziario del S.I.I. e che diano luogo ad una riprogrammazione che tenga conto degli squilibri che si sono, nel tempo, palesati perché connaturati alla tipologia del servizio erogato ovvero perché conseguenti ai significativi interventi del legislatore sulla specifica normativa.

Fermo, pertanto, il deciso impegno alla soluzione dei problemi qui sinteticamente richiamati, oggetto, peraltro, di esame e valutazione nelle precedenti riunioni di questa Conferenza - e la prospettazione delle soluzioni che potranno conseguire alla definizione delle attività del Tavolo di conciliazione ed alla acquisizione del parere che sarà rilasciato dai legali incaricati - è sottoposta all'esame ed alla valutazione dei presenti la Relazione con la quale il Collegio dei tecnici, allo scopo nominati, hanno redatto la proposta di determinazione della tariffa del S.I.I. relativo agli anni 2006-2007-2008 e 2009, la proposta di determinazione della tariffa definitiva del 2010 nonché la proposta della tariffa relativa all'anno 2011.

Da ultimo, si dà atto che ACEA ATO 5 ha notificato a tutti i Sindaci, all'ATO5 ed alla Regione Lazio il parere del Prof. Avv. Giulio Napolitano datato 24.06.2011 attenzionando le conclusioni cui perviene tale parere in punto di non retroattività dell'abrogazione referendaria dell'art. 154, comma 1 Codice Ambiente e sulla permanente vigenza del cd. metodo normalizzato di cui al D.M. 01.08.1996. A tale riguardo, prendendo atto dell'autorevole avviso, si osserva che i tecnici si sono attenuti al metodo normalizzato e che in carenza di una tariffa vigente per l'anno 2011 e preso atto del vuoto normativo comunque determinato dall'abrogazione referendaria, i tecnici hanno ipotizzato per il periodo 21.07.2011/31.12.2011 una tariffa che non ricomprende la remunerazione del capitale investito per il coefficiente in essere ante referendum. Tale determinazione verrà, come da prudente avviso dei tecnici, sottomessa al CO.N.VI.R.I. con la precisazione che l'abrogazione intervenuta, in carenza di una determinazione tariffaria per l'anno 2011, non poteva essere ignorata, visto il perdurante *vacuum legis*.

(CONTINUA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE)

LA CONFERENZA DEI SINDACI

DATO ATTO che il T.A.R. Lazio - Sezione di Latina, con sentenza n. 529 del 20.06.2011 ha accolto il ricorso presentato da ACEA ATO 5 S.p.A. per l'accertamento dell'obbligo dell'AATO 5 di provvedere sull'atto di diffida del 15.12.2010;

VISTA la Relazione con la quale i tecnici hanno proposto, secondo la metodologia di cui al D.M. 1.08.1996, per ciascun anno di programmazione 2006-2010, la determinazione della TRM ponendo a base del calcolo quella del Piano d'Ambito vigente, approvato nell'anno 2001 ed allegato alla Convenzione di Gestione del 27 giugno 2003, come rimodulato per l'intervenuta offerta migliorativa presentata, in sede di gara, da ACEA ATO 5 S.p.A.;

DATO ATTO, altresì,;

- che la TRM, nelle sue componenti di costo (costi operativi – ammortamenti e remunerazione capitale investito) è stata determinata entro gli aumenti consentiti dal tasso di inflazione programmata e dal limite di prezzo k;
- che, per essere lo sviluppo tariffario del Piano d'Ambito già aumentato della componente k con valori prossimi a quello del limite di prezzo k del 5% fissato per tariffe superiori ad E 0.90/mc, la tariffa per il periodo 2006-2010 è stata determinata dai tecnici aggiornando i valori del Piano d'Ambito con il relativo tasso d'inflazione programmata cumulato;
- che la tariffa per il periodo 1.01.2011 – 20.07.2011 è stata determinata aggiornando il valore da Piano d'Ambito originario con il tasso di inflazione programmata cumulato;
- che la tariffa per il periodo 21.07.2011 31.12.2011 è stata determinata aggiornando il valore da Piano d'Ambito originario con il tasso di inflazione programmata eliminando la componente tariffaria della remunerazione del capitale a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'inciso del 1° comma dell'art. 154 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "adeguata remunerazione del capitale investito" a seguito del recente Referendum popolare, giusta D.P.R. 18.07.2011, n. 116, pubblicato in G.U. n. 167 del 20.07.2011;
- che la revisione del Piano d'Ambito e della tariffa, consistente in una puntuale analisi dello stato di realizzazione del piano precedente, nella corretta individuazione degli interventi da realizzare nel restante periodo, nella prospezione della curva della tariffa, sino alla scadenza del termine della concessione, da raffrontare con quella relativa alla programmazione degli interventi del Piano d'Ambito vigente, deve essere attuata nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo fissate, non compatibili con il termine del 18 ottobre 2011;
- che detta revisione, ferme le diverse soluzioni che potranno essere prospettate in sede di Tavolo di conciliazione, attualmente in corso con il Gestore, risulta giustificata dalla necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario del sistema tariffario del S.I.I., a tutela degli utenti e della qualità del servizio erogato dal Gestore;
- che in sede di revisione dovranno, altresì, essere esaminati e valutati i significativi interventi del legislatore che hanno modificato, nel periodo successivo al 2002, taluni particolari istituti che appaiono incidere negativamente sui costi operativi, nonché gli ulteriori costi connessi a variazioni normative o regolamentari quali ad esempio, quelli che scaturiscono dalla sentenza della Corte Cost. 335/2008 per le restituzioni sulla tariffa di depurazione e quelli conseguenti al Referendum popolare che ha abrogato, con effetto a far data 21.07.2011, l'inserimento in tariffa della remunerazione del capitale investito;
- che il tempo trascorso dalla redazione del Piano d'Ambito rende ancora più urgente l'adeguamento dello stesso alle variate condizioni economiche, ambientali e normative, atteso che questa Conferenza intende perseguire i fini della migliore tutela della utenza nel riconoscimento, in conformità alla vigente normativa, dei costi che a questi fini il Gestore deve sostenere;

- che, in considerazione di quanto sopra, saranno contrastate azioni dilatorie eventualmente poste in essere per procrastinare ulteriormente la revisione del Piano d'Ambito, che solo può garantire il ripristino di condizioni di efficienza a vantaggio dell'utenza.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in obbligata ottemperanza dell'ordine giudiziale predetto, alla determinazione della tariffa per le annualità di programmazione 2006-2007-2008-2009-2010-2011, secondo la relazione formulata dai tecnici incaricati e sopra descritta;

DATO ATTO che la Segreteria Tecnica Operativa ha espresso su tale proposta di deliberazione il seguente parere, già allegato alla proposta di deliberazione presentata nella seduta del 18.X.2011 della Conferenza dei Sindaci:

PROT. AT/3340
DEL 17/10/2011

On.le Presidente
dell'Autorità dell'A.A.T.O. 5

Consulta d'Ambito

OGGETTO: Parere richiesto in Consulta 14.10.2011 sulla proposta di deliberazione all'o.d.g. della Conferenza dei Sindaci convocata per il 18.10.2011.

In seduta 14.10.2011 della Consulta d'Ambito, è stato richiesto alla STO il parere sulla proposta di deliberazione da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci, convocata per il 18.10.2011, in cui vengono determinate, in attuazione della sentenza del TAR Lazio (LT) n.529/2011, le tariffe del SII relative agli anni 2006-2009, la tariffa definitiva 2010 e quella 2011.

La Revisione triennale del Piano d'Ambito 2011-2013, anche se ordinata dal TAR con la stessa sentenza, non è contenuta nella proposta di deliberazione, per i motivi che di seguito verranno specificati.

Con la presente nota, la STO trasmette, quindi, il proprio parere, confermando gli orientamenti in merito già espressi nella citata seduta della Consulta d'Ambito del 14.10.2011.

La proposta di deliberazione recepisce sostanzialmente il lavoro svolto dagli esperti incaricati di determinare le suddette tariffe del SII (Prof. Bruno Marsigalia, Rag. Antonio Domenico Italiano e Dott. Emiliano Papitto), come da relazione allegata e parte integrante della deliberazione stessa.

Per quanto concerne la determinazione della tariffa dal 2006 al 2009, nonché per il 2010 e parte del 2011, gli esperti, giustamente, ritengono, come già sostenuto dalla STO (vedi precedente parere del 14.02.2011 n. 248) , che *"non può non essere data osservanza alla deliberazione 21.07.2010 n. 39 della Conviri"* e, cioè, *"che, nelle more della revisione del Piano d'Ambito, l'AATO è tenuto ad applicare, per ciascun anno di programmazione, la tariffa prevista nel Piano d'ambito vigente"*.

Sicché, come sostenuto dalla Co.N.Vi.R.I., "Qualora il Gestore non ottemperi agli obblighi di Piano, ferma restando l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge e dagli strumenti convenzionali di regolazione del rapporto, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la risolvibilità del rapporto, sarà tenuto alla restituzione"

delle quote di ammortamento e remunerazione indebitamente incassate a fronte di investimenti pianificati ma non realizzati".

Per la verità, la soluzione dell'applicazione della tariffa prevista nel Piano d'Ambito vigente era stata ancora prima proposta dalla STO all'Autorità d'Ambito, come evincesi dalla deliberazione predisposta per la Conferenza dei Sindaci 28.05.2009 (seduta deserta) e dalle note STO 04.05.2009 n.550, 02.07.2009 n. 822, 23.10.2009 n. 1445, 11.12.2009 n. 1708, 11.01.2010 n. 24, 04.06.2010 n. 955.

Quindi, piena condivisione dell'applicazione in questa fase delle tariffe del Piano d'Ambito vigente.

Tuttavia, non è condivisibile che nel calcolo formulato dagli esperti venga considerata l'inflazione programmata dovuta dall'anno 2003 (calcolata per metà anno), mentre le tariffe applicate fino ad oggi sono state calcolate con inflazione programmata dal 2002, considerato come anno di affidamento del S.I.I., cioè dall'anno di formale aggiudicazione della gara, approvata ai sensi dell'art.6 della L.R. 6/1996 (vedi deliberazione Conferenza dei Sindaci 17.05.2002 n.1, determinazione presidenziale 18.07.2002 n.2 e le deliberazioni dei Consigli comunali dell'Ambito, nonché la determinazione presidenziale 14.03.2006 n.1 sentito il parere favorevole della Consulta d'Ambito 03 e 10 marzo 2006).

Anche il Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio prevedeva, all'art.19, che "Il Presidente della Provincia di Frosinone presenterà, sentita la Consulta d'Ambito, alla Conferenza degli Enti Locali dell'A.T.O. 5, la predetta graduatoria per l'approvazione dell'affidamento in concessione de S.I.I...".

La stessa deliberazione della Conferenza dei Sindaci 08.04.2010 n.3, ha applicato, in via provvisoria, per l'anno 2010, la TRM vigente nel 2005 (pari ad €/mc 0,94), con l'articolazione di cui alla determinazione presidenziale sopra citata 14.03.2006 n.1, contenente il calcolo dell'inflazione programmata a partire dal 2002.

- Non è, altresì, condivisibile il calcolo per metà anno 2003 dell'inflazione programmata (0,7% e non 1,4%), essendo la stessa, per sua natura, non frazionabile secondo le indicazioni ministeriali relative al DPEF riferite ad anno intero.

Infine, la diversa valutazione programmata dal 2003 porta certamente a valori tariffari inferiori rispetto a quelli che risulterebbero considerando l'inflazione dal 2002 con effetti favorevoli sì per l'Autorità d'Ambito, ma facilmente contestabili dal Gestore.

Altre considerazioni sono da fare per la tariffa 2011.

Stando alla citata sentenza TAR Lazio (LT), essa dovrebbe essere definita conseguentemente alla "revisione triennale 2011-2013 del Piano d'Ambito".

Come correttamente rilevato dagli esperti incaricati, "Il Piano d'Ambito, a norma dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 18.1 del Disciplinare Tecnico, è costituito da un Piano degli interventi, da un Piano finanziario - tariffario e da un modello gestionale - organizzativo.

Il Piano d'Ambito, così delineato, è concordato tra l'A.A.T.O. ed il Gestore

aggiudicatario e, con una periodicità di cinque/sei anni, deve essere revisionato relativamente al Piano degli investimenti. Tale revisione deve consistere:

- in un'analisi dello stato di realizzazione del Piano precedente;
- nell'indicazione degli interventi dei successivi periodi;
- nella prospezione della curva di tariffa, sino alla scadenza del termine di concessione, che deve essere raffrontata con quella relativa al Piano degli interventi il quale accompagna il Piano d'Ambito vigente ovvero quello precedentemente revisionato.

Ogni aggiornamento del PIANO avrà ad oggetto un arco temporale di previsione sino alla scadenza della concessione.

Con riferimento ai tempi è utile sottolineare che un anno prima di quello fissato per la revisione, il Gestore è tenuto a predisporre e presentare:

- uno schema dettagliato dello stato di realizzazione;
- uno schema dettagliato per lo stato di previsione;
- i relativi progetti preliminari.

Tali documenti, consegnati alla STO dell'A.A.T.O., dovranno poi essere analizzati da questa autorità nel termine di tre mesi con la formulazione di eventuali proposte e/o deduzioni da sottoporre all'attenzione del Gestore.

Successivamente, il Gestore dovrà approntare tutti i documenti progettuali sino ad arrivare allo stato di "progetto definitivo" che dovrà essere inoltrato all'A.A.T.O. entro il termine di mesi tre antecedenti alla data di scadenza prevista per la revisione.

Questo excursus normativo consente di constatare, con sufficiente chiarezza e precisione, che il tempo necessario per procedere ad una corretta revisione del Piano d'ambito può essere stimato in un tempo pari almeno ad un anno, sempre che i lavori si svolgano su un tavolo concordatario tra Gestore ed A.A.T.O..

In conclusione, allo stato, non è per gli Scriventi possibile effettuare una revisione del Piano d'Ambito tenuto conto soprattutto del breve termine previsto nella sentenza emessa dal TAR del Lazio n. 529/2011, la quale prevede che l'A.A.T.O. deve concludere il procedimento entro la perentoria data del prossimo 18 ottobre 2011."

Allora, appare oggettivamente impossibile definire il Piano d'Ambito per un solo triennio (2011-2013), quando deve essere riferito all'intero arco temporale della concessione e, per di più, nel rispetto dei termini fissati dal TAR (entro il 18.10.2011).

La soluzione suggerita dagli esperti è quella di dovere applicare, anche per il 2011, la corrispondente tariffa prevista dal Piano d'Ambito vigente, parimenti con l'inflazione programmata a partire dal 2003, ma con il limite temporale 20.07.2011, cioè sino alla data di pubblicazione sulla G.U. 20.07.2011 n.167 del D.P.R. 18.07.2011 n.116, abrogativo dell'articolo 154 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito dell'esito referendario 2011.

Dal 21.07.2011, secondo gli esperti, va stralciata dalla tariffa, con effetto retroattivo, cioè dall'inizio della gestione, l'intera quota di remunerazione del capitale prevista nel Piano d'Ambito vigente, pari complessivamente a 0,25 €/mc.

Per cui: "La tariffa di €/mc 1,26 per il periodo dal 01/01/2011 al 20/07/2011 è determinata aggiornando il valore da piano d'ambito originario, ed ancora vigente, con l'inflazione programmata cumulata.

La tariffa di €/mc 1,01 per il periodo dal 21/07/2011 al 31/12/2011 è determinata tenendo conto della considerazione di cui appresso: l'abrogazione di cui al referendum sopra citato ha eliminato la componente tariffaria della remunerazione del capitale investito (stabilita per effetto di rinvio dal D.M. 1 agosto 1996), dacché la tariffa è stata depurata di tale componente.

Va notato che è stata da più parti sollevata la problematica relativa agli effetti derivanti dall'abrogazione della norma in commento ai rapporti convenzionali consolidati e le conseguenti implicazioni giuridico-legali, senza però giungere a soluzioni definitive che solo l'emanazione di una nuova legge può dare.

Allo stato, la diversificazione dei due periodi temporali appare coerente con l'intervenuto mutamento del quadro normativo e con il fatto che, anche per il 2011, il TAR richiedeva la determinazione della tariffa. Riteniamo che risulterebbe, per effetto dell'intervenuta abrogazione, l'applicazione del D.M. 1 agosto 1996, nel testo vigente ante referendum, non più praticabile per la parte di esso che riguarda la remunerazione del capitale investito nella misura fissa del 7%.

Stante la carenza di una normativa sostitutiva, volta a colmare il vuoto determinato dall'abrogazione, riteniamo opportuno, sussistendone la praticabilità, sottoporre a verifica del CO.N.VI.R.I. la predetta determinazione.

Pertanto, si tratta di una richiesta che, a nostro avviso, risulterebbe opportuna considerato che lo stesso CO.N.VI.R.I., già in occasione della relazione annuale al Parlamento per l'anno 2009 sullo stato del servizio idrico, al fine di un aggiornamento del "Metodo Tariffario normalizzato" individuava una serie di possibili proposte correttive tra cui "l'adozione di tassi di remunerazione del capitale investito di tipo flessibile, che tengano conto degli andamenti dei mercati finanziari e delle strutture del piano e della gestione".

Infine, per completezza di informazione, gli scriventi pongono l'attenzione su quanto previsto dall'art. 149, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce testualmente che "il piano economico finanziarioprevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimentoEsso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento ... Il piano (economico finanziario)dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario...".

Da quanto sopra sembra potersi desumere che:

- 1) la gestione del servizio idrico deve rispettare il vincolo dell'equilibrio economico-finanziario;
- 2) la tariffa del servizio idrico integrato deve coprire tutti i costi necessari alla gestione operativa del servizio e alla realizzazione degli investimenti funzionali al servizio stesso.

Posto che l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, non può venir meno e che la remunerazione del capitale è un costo, la domanda che ci si pone, ma che non può essere evasa in questa sede, è la seguente: all'esito del referendum in quale modo tale costo debba essere preventivamente calcolato con l'ulteriore considerazione che la mancata realizzazione degli investimenti andrebbe ad incidere sull'efficienza del servizio".

L'abbattimento con effetto retroattivo di tutta la componente tariffaria relativa alla

remunerazione non è condivisibile.

Per questo, si rinvia alle motivazioni - che si richiamano integralmente - contenute alla relazione del Prof. Avv. Giulio Napolitano, citata nelle premesse della proposta di deliberazione e acquisita agli atti, datata 24.06.2011, cioè in data precedente all'abrogazione della norma, avvenuta, come detto, con DPR 116/2011 in G.U. 20.07.2011 n.167.

In particolare si evidenzia quanto appresso:

- l'articolo 37 della legge 25.05.1970 n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione...", così recita: "Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara avvenuta l'abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. L'abrogazione ha effetto e decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione."

È palese, quindi, che in nessun caso la norma abrogata possa avere effetti retroattivi, ma essi categoricamente decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avvenuta abrogazione della norma, nella fattispecie dal 21.07.2011, essendo stato il DPR che ci riguarda, pubblicato sulla GU 20.07.2011. Semmai l'entrata in vigore dell'abrogazione poteva esser ritardata per un massimo di 60 giorni dalla pubblicazione, ma è escluso, comunque, qualsivoglia effetto retroattivo.

Né le valutazioni di opportunità della scelta, benché apprezzabili, possono superare il chiaro dettato normativo.

Tantomeno, la considerazione che il DM 01.08.1996 non sia "più praticabile per la parte di esso che riguarda la remunerazione stabilita nel Piano d'Ambito del capitale investito" può di per sé ritenere cancellata la componente della remunerazione del capitale investito nel testo vigente prima del referendum.

Tanto più che gli stessi esperti, a pag. 9 della relazione rilevano: ".....L'impatto della norma abrogata non è al momento ipotizzabile in quanto non risulta agli Scriventi che le Autorità d'Ambito abbiano adottato specifiche deliberazioni e/o iniziative in attuazione degli esiti del referendum. Si dovrà attendere l'introduzione di un provvedimento legislativo che faccia fronte all'attuale vacuum lege, che si è creata con l'abrogazione della norma di legge rilevante ai fini della tariffazione. Ad oggi non risulta emanata alcuna pronuncia al riguardo né da parte del Governo, né della Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (CO.N.VI.R.I.)."

Così, anche dalla semplice lettura della proposta della Co.N.Vi.R.I., contenuta nella Relazione 2009 al Parlamento, di poter prevedere nel metodo tariffario normalizzato "l'adozione di tassi di remunerazione del capitale investito di tipo

flessibile, che tengano conto degli andamenti dei mercati finanziari e delle strutture del Piano e della gestione" non può che ragionevolmente avere soltanto valore ed applicazione per il futuro, non certamente per i rapporti pregressi.

- Infine, la remunerazione del capitale non può essere considerata un "costo necessario alla gestione operativa del servizio", ma essa è specificatamente, in uno con la voce ammortamento, una diversa componente della tariffa connessa alla realizzazione degli investimenti.

Se tali investimenti non sono stati realizzati, la quota relativa di remunerazione del capitale deve essere valutata, alla prima revisione tariffaria utile (ordinaria/straordinaria), così come deliberato dalla Co.N.Vi.R.I. (del.ne n.39/2010): "Qualora il Gestore non ottemperi agli obblighi di Piano, sarà tenuto alla restituzione delle quote di ammortamento e remunerazione indebitamente incassate a fronte di investimenti pianificati ma non realizzati".

Nel caso in cui la mancata realizzazione degli investimenti, direttamente o indirettamente, incidano comprovatamente sulla gestione operativa, e, quindi, sull'efficienza del servizio, debbono essere applicate in sede di revisione tariffaria le sanzioni e le penali in tali casi contrattualmente previste.

Ma ciò non giustifica, comunque, la abrogazione in tariffa della remunerazione del capitale investito "ab initio", cancellandola integralmente dalla tariffa del Piano d'Ambito in vigore con effetto retroattivo;

- Sulla irretroattività dell'abrogazione della remunerazione del capitale, vige, inoltre, il principio "tempus regit actum", per cui le parti del Piano d'Ambito e degli atti in cui è prevista la remunerazione del capitale e la relativa quantificazione, sono caducate a decorrere dal 21 luglio 2011 e fino a tale data valide ed efficaci, proprio in quanto sorrette nel tempo dalle norme vigenti che le prevedevano.
- Certamente, le quote di remunerazione del capitale non investito per la mancata realizzazione degli investimenti, percepite dal Gestore fino al 20.07.2011, devono essere esattamente calcolate, recuperate e restituite dal medesimo a seguito della revisione del Piano d'Ambito e della tariffa;
- Allo stato risulta praticabile - essenzialmente per la ristrettezza dei termini imposti dal T.A.R. e per i tempi oggettivamente necessari per riallineare la gestione del S.I.I. e quant'altro ad una seria e rigorosa revisione del Piano d'Ambito ed alla conseguente revisione tariffaria - soltanto la reviviscenza delle tariffe stabilite nel Piano d'Ambito vigente, salvo conguaglio del dare ed avere rivendicati e reciprocamente riconosciuti dalle parti in campo (Autorità e Gestore).
- La proposta di deliberazione, una volta formalizzata, a seguito dell'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci, dovrà essere inviata alla Co.N.Vi.R.I. ovvero alla subentrante Agenzia Nazionale prevista dal D.L. 70/2011, per le determinazioni di competenza.

Pertanto, ferme restando le valutazioni che dette Autorità competenti (Co.N.Vi.R.I. - Agenzia Nazionale) potranno esprimere, la STO ritiene di poter esprimere parere favorevole sull'impianto complessivo della deliberazione proposta, in quanto reintroduce le tariffe del Piano d'Ambito originario e che la stessa proposta di

deliberazione debba essere integrata e modificata secondo le sopra specificate osservazioni.

Nelle considerazioni che precedono è il richiesto parere della STO a corredo della proposta di deliberazione in Conferenza dei Sindaci 18.10.2011.

Frosinone, lì 17 ottobre 2011

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Edmondo Vivoli

Il Dirigente Responsabile
Ing. Massimo Pilozzi

DATO ATTO, altresì, che la Consulta d'Ambito ha approvato, nella seduta del 14.X.2011, detta medesima proposta;

Presenti.....

Votanti

(CONTINUA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE)

DELIBERA

- di fare propria e, quindi, approvare la Relazione redatta dai tecnici prof. dott. Bruno Marsiglia, Rag. Antonio Domenico Italiano e dott. Emiliano Papitto, per la determinazione della Tariffa Reale Media Aggiornata per le annualità di programmazione 2006-2007-2008-2009-2010 e 2011;
- di determinare la Tariffa Reale Media Aggiornata per le annualità di seguito indicate negli importi a fianco delle stesse indicati:

Tariffa Reale Media aggiornata

Anno	Limite prezzo K da piano ambito	***Inflazione programmata cumulata	Tariffa da piano ambito (€/mc)	TRM aggiornata (€/mc)
2006	4,92%	6,4%	0,93	0,98
2007	4,69%	8,4%	0,97	1,04
2008	5,01%	10,1%	1,02	1,12
2009	3,15%	11,6%	1,05	1,16
2010	3,15%	13,1%	1,08	1,21

Determinazione tariffa 2011

Periodo	Limite prezzo K da piano ambito	Inflazione programmata cumulata	Tariffa da piano ambito (€/mc)	TRM aggiornata (€/mc)
Dal 01/01/2011 al 20/07/2011	2,81%	13,9%	1,11	1,26
Dal 21/07/2011 al 31/12/2011	2,81%	13,9%	1,11	1,01

- di sottoporre la presente deliberazione al parere ed allo scrutinio della CO.N.VI.R.I.;
- di procedere, con successivo provvedimento e ad avvenuta acquisizione del parere CO.N.VI.R.I., alla articolazione tariffaria secondo i criteri fissati in Convenzione e con le modalità che risultano in linea con le previsioni del Piano d'Ambito;
- di dare mandato al Presidente perché, ferme le diverse soluzioni che potranno essere prospettate in sede di Tavolo di conciliazione, attualmente in corso con il Gestore, ovvero conseguenti alla acquisizione del parere che sarà rilasciato dai legali incaricati - delle quali dovrà essere data comunicazione a questa Assemblea per le valutazioni di competenza -, proceda, con il supporto della Segreteria Tecnica e sulla scorta del parere della Consulta d'Ambito, ad adottare iniziative pertinenti ed adeguate per l'avvio, con la necessaria sollecitudine, della Revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito;
- di trasmettere copia di questo atto al Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato ed alla ACEA ATO5 SpA;
- di prendere atto delle eccezioni mosse da Acea in sede di reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 10.08.2011, pur ritendendo infondate le medesime eccezioni e, di assumere come sussistente i poteri esercitati dal Presidente ai fini dell'escussione della garanzia da parte di Unicredit e, comunque, di ratificare l'operato del Presidente - ad ogni buon conto e senza volere così avallare le eccezioni dell'Acea - confermando la volontà di escussione della fidejussione e la successiva difesa;
- di allegare, con la lett. a) la Relazione Tecnica quale parte integrante e sostanziale di questo atto

Effettuata la votazione, l'On.le Presidente comunica il risultato:

- presenti 54 (abitanti rappresentati 314.895, pari al 66,77% del totale)
- voti contrari: 48 (abitanti rappresentati 302.486) (Acuto, Anagni, Arpino, Boville Ernica, Broccostella, Campoli Appennino, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Cervaro, Colfelice, Collepardo, Esperia, Falvaterra, Ferentino, Fiuggi, Fontana Liri, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Guarcino, Isola del Liri, Morolo, Pastena, Patrica, Picinisco, Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna,

Pontecorvo, Ripi, Sant' Ambrogio sul Garigliano, Sant' Andrea del Garigliano, Sant' Apollinare, San Donato Valcomino, Sant' Elia Fiumerapido, San Giorgio a Liri, San Giovanni Incarico, Sgurgola, Sora, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, Torrice, Vallemaio, Veroli, Vicalvi, Viticuso, Campodimele)

- voti favorevoli: nessuno

- astenuti: 6 (Acquafondata, Casalvieri, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Pescosolido, Piglio)

Per effetto della suindicata votazione

la CONFERENZA DEI SINDACI

uditi gli interventi;

vista la suddetta proposta di deliberazione, presentata in esito all'argomento posto all'o.d.g.;

con la votazione sopra specificata;

DELIBERA

1) di non approvare la proposta di deliberazione in premesse specificata.

Quindi, l'On.le Presidente comunica di procedere alla votazione anche della seconda proposta presentata e formalizzata dai Sindaci Socialisti, nel testo seguente, acquisito agli atti:

TARIFFA IDRICA: LA PROPOSTA DEI SINDACI SOCIALISTI.

I Sindaci socialisti, pur apprezzando il lavoro svolto dai tecnici incaricati dal Presidente della Provincia, Antonello Iannarilli, ritengono che, proprio utilizzando i dati da essi forniti, si debba giungere a conclusioni diverse riguardo alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

I suddetti tecnici hanno stabilito la tariffa per gli anni dal 2006 al 2011 proponendo semplicemente le tariffe della gara rivalutate con l'applicazione degli indici Istat del costo della vita. Ciò è sicuramente corretto, ma non tiene conto di altri aspetti fondamentali perché vi sono altri dati incontrovertibili evidenziati nella stessa relazione.

Infatti il gestore Acea Ato 5 S.p.a. ha omesso di effettuare investimenti dovuti e, pertanto, dalla tariffa di ogni anno devono essere sottratte le quote relative all'ammortamento del capitale non investito l'anno precedente e quelle relative alla remunerazione del medesimo capitale.

L'altro aspetto non considerato in sede di determinazione della tariffa è quello relativo alla qualità del servizio reso. Come è noto il coefficiente correttivo al riguardo è il MALL, che si compone di tre fattori: QUAL, INTV e il TAN. I tecnici conoscono la materia ma, di fronte al fatto che l' Acea Ato 5 S.p.a. è inadempiente anche nella fornitura dei dati necessari al calcolo di detto coefficiente, hanno omesso totalmente il calcolo del MALL, definendo le tariffe come se la gestione fosse stata perfetta. Però in realtà i dati per calcolare almeno il fattore INTV, quello relativo agli investimenti, gli esperti li avevano ed infatti li citano nella loro relazione. Dunque la formula per calcolare il coefficiente è: $INTV = 0,90 + 0,10 \times \frac{\text{investimenti realizzati}}{\text{investimenti previsti}}$ e, per ogni anno, gli investimenti realizzati e quelli previsti sono riportati in una delle tabelle della relazione.

Ciò premesso, si riporta di seguito la tabella che, a partire dai dati contenuti nella relazione degli esperti, determina le tariffe dal 2006 al 2011 semplicemente applicando la restituzione dovuta per legge, con la tariffa dell'anno successivo, delle quote di ammortamento e di remunerazione del capitale non dovute per i mancati investimenti ed inoltre calcolando il solo coefficiente correttivo INTV.





Per il 2011 è indicata anche la tariffa che dovrebbe essere in vigore dal 20 luglio 2011, cioè dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei risultati referendari.

anno	mc erogati	investimenti previsti	investimenti non fatti	ammortamenti non dovuti	remunerazione non dovuta	TRM da gara	quota da detrarre	TRM lorda	INTV esatto	TRM netta
2003		2.745.000	2.109.000	0	147.630					
2004		16.974.000	15.585.000	1.246.000	1.090.950					
2005		17.421.000	13.513.000	2.432.000	945.910					
2006	30.851.000	20.469.000	12.201.000	3.677.000	854.070	0,98	0,19	0,79	0,9840253	0,78
2007	30.857.000	25.461.000	13.213.000	5.159.000	924.910	1,04	0,15	0,89	0,95960721	0,86
2008	30.962.000	16.727.000	6.829.000	6.372.000	478.030	1,12	0,20	0,92	0,95189506	0,88
2009	31.114.000	16.957.000	11.867.000	6.942.000	816.690	1,16	0,22	0,94	0,94082621	0,88
2010	30.575.000	17.186.000	13.116.000	7.547.000	918.120	1,21	0,25	0,96	0,96880344	0,93
2011						1,26	0,28	0,98	0,97631793	0,96
20/07/11 (in applicazione del secondo quesito referendario)						1,01	0,28	0,73	0,97631793	0,71
TOTALI	154.159.000	133.940.000	88.233.000	33.375.000	6.176.310					

In conclusione i Sindaci socialisti della provincia di Frosinone propongono agli altri Sindaci, di qualsiasi colore politico, ed al Presidente Iannarilli di approvare nell'assemblea del 18 ottobre p.v. la seguente tariffa idrica:

- per il 2006: 0,78 euro a metro cubo
- per il 2007: 0,86 euro a metro cubo
- per il 2008: 0,88 euro a metro cubo
- per il 2009: 0,88 euro a metro cubo
- per il 2010: 0,93 euro a metro cubo
- per il 2011: 0,96 euro a metro cubo
- dal 20.7.2011: 0,71 euro a metro cubo.

N.B. Al momento non è possibile calcolare il fattore QUAL; come pure non è possibile tener conto dei costi operativi maggiori denunciati da Acea Ato 5 S.p.a., sia perché tale verifica non può essere fatta sui bilanci di Acea, sia perché è sempre escluso per legge, durante la revisione, sia ordinaria che straordinaria, calcolare conguagli a compensazione dello scostamento dei costi operativi sostenuti dal gestore rispetto a quelli previsti in sede di programmazione.

 - ANTONIO CIOTOLI - SINDACO DI CECCANO
 - FABIO MERUCCI - SINDACO DI VALLEMARINO
 - BRUNO SAVO - SINDACO DI ARPINO
 - PIERO FABRIZI - SINDACO DI BOVILLE ERNICA

Su tale proposta, la S.T.O. ha reso, come richiesto, il seguente parere, già inviato ai Sigg. Sindaci:

PROT. AT/3374
DEL 21/10/2011

On.le Presidente
dell'Autorità dell'A.A.T.O. 5

OGGETTO: Parere richiesto sulla proposta di tariffa presentata dai Sindaci PSI in
Conferenza 18.10.2011.

- La sentenza del TAR n.529/2011 prescrive di concludere il procedimento di determinazione della TRM per il periodo 2006-2009, di determinare la tariffa definitiva per il 2010 e quella per il 2011, a seguito della revisione del P.d'A., con richiamo espresso al periodo pianificato 2011-2013.
- Come già fatto rilevare dalla S.T.O. e dai tecnici esperti, la tariffa da applicare per il periodo dal 2006 al 2011 non può che essere quella del Piano d'Ambito in vigore, in assenza di precedenti revisioni sia del P.d'A stesso che di quelle ordinarie (triennali) e/o straordinarie della tariffa, applicate ai sensi del Metodo Normalizzato di cui al D.M. 01.08.1996.
- Sul punto, lo stesso TAR con sentenza n.357/22.04.2011, recepita dalla successiva n.529/2011, aveva stabilito che "**sinché non sia approvata dall'organo competente una nuova tariffa, deve applicarsi l'ultima tariffa legittimamente approvata**", cioè, oggi, quella da Piano d'Ambito in vigore allegato alla Convenzione di gestione (contratto di concessione) sottoscritta con ACEA ATO 5 S.p.A..
- La stessa proposta non tiene conto nemmeno delle valutazioni e degli indirizzi della Co.N.Vi.R.I., espressi con nota n.5110/2011 e con del.ne n.39/2010, in merito essenzialmente alla tariffa approvata per l'anno 2010 con del.ne n.3/24.04.2010 della Conferenza (di 0,94 €/mc), mutuando semplicemente quella vigente al 2005 e relativa articolazione.

In particolare, la Co.N.Vi.R.I. aveva rilevato:

- nota 8 luglio 2010 n. 5110, in merito alla del.ne del 8.04.2010 n. 3 " *Relazione del Presidente sullo stato dei rapporti con il Gestore - Tariffe 2010. Determinazioni.....*".....".....Tuttavia, quel che preme in questa occasione è richiamare le parti ad un'azione di legittimità pur nelle more delle decisioni *sub judice*. E' di tutta evidenza che in attesa della decisione di merito da parte dei giudici aditi, **occorre applicare il contratto di concessione** che ha come oggetto l'attuazione del Piano d'ambito, seppur non revisionato. Pertanto, l'Autorità deve applicare la TRM relativamente all'annualità di riferimento e il gestore provvederà a realizzare gli investimenti relativi, sottesi alla determinazione della TRM per quella annualità....."
- delibera Co.N.Vi.R.I del 21.07.2010 n. 39.....".....in merito alla perplessità manifestata dall'Autorità sull'applicazione della TRM prevista dal piano al 2010 e i correlati investimenti da realizzarsi a cura del gestore, occorre evidenziare che i due aspetti (TRM e investimenti), seppur strettamente interdipendenti, attengono a due fasi distinte, sia temporalmente che giuridicamente.

Astraendo dal caso di specie, e dunque in linea generale, la TRM rappresenta, come noto, il costo medio del servizio che tiene conto della copertura dei costi operativi, dell'ammortamento e della remunerazione del capitale, questi ultimi determinati sulla base degli investimenti programmati per quell'annualità. Pertanto, in sede di programmazione, nel piano d'ambito si ipotizza il modello gestionale per la determinazione dei costi operativi e si pianificano gli investimenti annuali, necessari al raggiungimento dei livelli di servizio e di qualità, su cui calcolare le quote di ammortamento e remunerazione del capitale investito. Il piano d'ambito, che rappresenta un costante e cogente punto di riferimento nell'ambito del contratto di gestione, obbliga l'Autorità a deliberare annualmente la TRM prevista dal piano per quell'annualità ed il gestore al rispetto degli obblighi di realizzazione degli interventi e di fornitura del servizio. La TRM, moltiplicata per il volume

erogato determina il monte ricavi che garantisce al gestore, coerentemente con le previsioni del piano, la possibilità di realizzare gli investimenti previsti. Conseguentemente, una TRM non in linea con la programmazione del piano d'ambito, che generi per conseguenza ricavi più bassi di quelli stabiliti dallo stesso, non consentirebbe al gestore di effettuare gli investimenti annuali ivi previsti.

La verifica degli investimenti realizzati, invece, e la conseguente necessità di riallineare le voci di costi di ammortamento e remunerazione, in ragione di eventuali minori investimenti realizzati, attiene alla fase della revisione di piano d'ambito, che l'art. 8 del metodo prevede ordinariamente ogni tre anni (periodo regolatorio) o, straordinariamente, al ricorrere delle ipotesi specificate dal medesimo art. 8, al comma 2.

Pertanto, in ragione di quanto sin qui evidenziato, l'Autorità (peraltro sollecitata più volte dalla Commissione ad una revisione del piano) **deve** deliberare la TRM per l'annualità di riferimento, in modo da consentire al gestore di poter disporre del flusso di cassa necessario per realizzare gli investimenti. Di contro, il gestore deve effettuare, in ragione del monte ricavi garantiti dal piano, gli investimenti annuali programmati. Qualora il gestore non ottemperi agli obblighi di piano, ferma restando l'attivazione dei rimedi previsti dalla legge e dagli strumenti convenzionali di regolazione del rapporto, ivi inclusa, ove ne ricorrano i presupposti, la risolubilità del contratto, sarà tenuto alla restituzione delle quote di ammortamento e remunerazione indebitamente incassate a fronte di investimenti pianificati ma non realizzati.

Da quanto sopra consegue che, nelle more della revisione del piano d'ambito, l'AATO è **tenuta ad applicare**, per ciascun anno di programmazione, la tariffa prevista nel piano d'ambito vigente.....”

- Invece, la proposta in esame considera ed assume a base di calcolo la tariffa di Piano d'A. in vigore epurata "delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale relative agli investimenti mancati e delle quote INTV", in evidente contrasto con quanto disposto sia dal TAR (sentenze 529 e 357 del 2011) che dalla Co.N.Vi.R.I., come sopra evidenziato. Tra l'altro non tiene nemmeno conto dei diversi valori degli investimenti effettivamente realizzati in attuazione di altro Piano finanziario, precisamente quello della del.ne n. 4/2007, poi annullato con la del.ne n.5 del 31.12.2009, ma avente effetto sino a tale data.
- Allo stato, pertanto, è possibile definire valori tariffari soltanto da P.d'A., in assenza di precedenti revisioni dello stesso P.d'A. e della tariffa (ai sensi del metodo normalizzato).
- Solo a seguito della revisione del P.d'A. e conseguente revisione tariffaria sarà determinata la TRM definitiva, che, quantomeno in linea del tutto ipotetica, potrebbe anche contenere valori finali addirittura inferiori a quelli calcolati nella proposta.
- Alla stregua delle suddette considerazioni, ad avviso della STO, la proposta in questione in questa fase non trova alcuna concreta applicazione.

Frosinone, lì 21 ottobre 2011

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Edmondo Vivoli

Il Dirigente Responsabile
Ing. Massimo Pillozzi

Prima di procedere alla votazione, l'On.le Presidente su espressa richiesta del Sindaco di Sgurgola, dispone di procedere all'appello per la verifica del numero legale dei presenti, ai fini della validità della seduta.

Effettuato l'appello, risultano presenti 27 Sindaci (minimo necessario 44) o rappresentanti dei Comuni, pari a 192.910 abitanti rappresentati (minimo necessario 235.789 ab.), pari al 40,91% del totale (Arpino, Boville Ernica, Castelliri, Castrocielo, Ceccano, Colfelice, Collepardo, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Frosinone, Fumone, Gallinaro, Isola del Liri, Morolo, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Piedimonte San Germano, Sant'Ambrogio sul Garigliano, Sant'Andrea del Garigliano, San Donato Valcomino, Sant'Elia Fiumerapido, San Giovanni Incarico, Supino, Vallemaio, Veroli).

Quindi, l'On.le Presidente scioglie la seduta per difetto del numero legale occorrente per la sua validità.

Il Segretario
Dott. Edmondo Vivoli



Il Presidente
On. le Antonello Iannarilli



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario
Dott. Edmondo Vivoli